SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Emilia-Ro					
80062590379, rapp il	oresentata da	nor lo guo	, funcioni proc	, n	at a
faunistico-venatorie e	, domiciliat_ nesca con sede a l	_ per ie sue Rologna Vial	tunzioni pres e della Fiera	n & autoriz	10 Auivita vzat alla
sottoscrizione della pre					
regionale n		, in esceazio	ne dena dene	orazione de	na Grana
	RRITORIO DELI	A PROVINC	CIA DI		_ :
	, via/pi	azza	<u> </u>	`	, C.F.
rappresentante	,	rappresentato	dal suo _		e legale
rappresentante la carica presso la su	, nat_ uddetta sede legale;	a	11	e domi	ciliato per
si conviene e si stipula	quanto segue.				
	Art. 1 – O	ggetto e obbl	ighi		
Con la presente conver del seguente soggetto/d			na (di seguito	o "Regione")) si avvale
- del Centro		(di segu	iito "Centro")) o dell'Orgar	nizzazione
	(di seguito	"Organizzaz	ione") per le	attività di (barrare le
attività interessate):					
□ raccolta					
□ trasporto					
□ primo soccorso)				
dei capi di fauna sel	vatica autoctona e j	parautoctona 1	rientranti nell	e seguenti tip	pologie:
□ mammiferi per	ricolosi				
□ altri mammifer	i				
□ avifauna protet	eta				
□ altra avifauna					
piani di controll	l'avifauna (storno, j lo o prelievi in de norma dell'art. 19 e	eroga, adottat	i al fine di	prevenire gr	
sul territorio di		·			
Le attività oggetto del propri aderenti volonta		evono essere	svolte con l'a	apporto prev	alente dei

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro/L'Organizzazione deve:

Luogo, data e ora rinvenimento,

a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore (oppure 24 ore per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;					
(barrare l'attività che interessa)					
b) provvedere di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici:					
□ alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territori di, presso la struttura deputata alla cura, riabilitazione liberazione denominata;					
□ al primo soccorso.					
Il Centro o l'Organizzazione deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a).					
Il Centro o l'Organizzazione svolge le seguenti attività di cui alla lettera b					
Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente de propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.					
Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volonta aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgiment dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.					
Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolto deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive all segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per Regione.					
Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 1 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.					
Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attivit svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e all trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposit foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:					
Raccolta e trasporto					
Specie raccolta,					
N. esemplari,					
Motivo della raccolta,					
Incidente stradale (SÌ/NO),					

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta, utilizzando in caso di incidente la specifica applicazione messa a disposizione dalla Regione sul sito web alla pagina http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/fauna-selvatica-e-incidenti-stradali

Destinazione,

Kilometri percorsi per ciascun intervento.

Primo soccorso

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza nei primi 14 giorni,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

Art. 2 – Validità della convenzione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2018 coincidente con l'ultima sottoscrizione. Pertanto possono essere rimborsate le spese successive a tale data.

Art. 3 – Recesso e risoluzione

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

La Regione si impegna a riconoscere per il rimborso delle spese sostenute:

- al Centro/all'Organizzazione la complessiva somma massima iniziale di Euro

Tale importo è rideterminato a seguito della presentazione della rendicontazione di cui alla lettera b), del comma successivo, con le modalità previste nell'ultima parte del paragrafo "Risorse disponibili e criteri di riparto" dell'Avviso pubblico. A seguito di tale rideterminazione la convenzione è modificata, esclusivamente in relazione a tale aspetto.

Ciascun Centro/Organizzazione presenta apposita rendicontazione secondo le seguenti

modalità:

- una rendicontazione dei costi entro il 30 giugno 2018, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 31 maggio 2018;
- una rendicontazione dei costi entro il 15 ottobre 2018, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 30 settembre 2018;
- una rendicontazione finale dei costi entro il 31 gennaio 2019, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

Alla rendicontazione deve essere allegata:

- una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento ai problemi di coordinamento delle attività svolte;
- fogli elettronici relativi a ciascun intervento;
- copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati;
- le quietanze di pagamento;
- qualora il Centro/l'Organizzazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione. entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2018.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario solo per il caso della prima visita e - limitatamente ai primi 14 giorni dalla data di arrivo alla struttura deputata alla cura - le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo approvate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con cilindrata più prossima, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la percorrenza esatta di ciascuno di essi, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi alle utenze, ai dispositivi di protezione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione.

Sono esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi.

Art. 5 – Registrazione e spese

Il presente atto è registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l'Organizzazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell'Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in originali
Bologna, lì
Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
, lì
Centro/Organizzazione

~~~~

# Schema per la modifica a seguito della rideterminazione del tetto massimo.

#